

- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
- All'* **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
Roma, 00185
- All'* **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
- A* **Tutti gli Enti Caritativi**
Loro sedi
- A* **Tutte le Regioni**
Loro sedi
- Al* **Tutti i C.A.A. di Coordinamento**
Loro sedi
- E p.c*
- Al* **Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali**
*-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale*
*-Dir.Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
Europea*
Via XX Settembre, 20
00186 Roma

A **S.I.N. S.p.a.**
Via Curtatone 4/D
00185 Roma

OGGETTO: accreditamento e mantenimento dei requisiti minimi per l'accesso all'elenco unico Nazionale dei destinatari dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato, nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato settore OCM Ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) N. 1308/2013, oltre che alla definizione ed applicazione delle eventuali sanzioni stabilite dall' articolo n. 64 del REG. (UE) N. 2017/891.

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare sostituisce la precedente n.1916 del 13/01/2021 e disciplina i parametri per individuare i soggetti idonei a ricevere prodotti ortofrutticoli da destinarsi alla “Distribuzione Gratuita”, i soggetti che intendono accedere alle operazioni di ritiro da destinarsi alle “Altre destinazioni” nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di mercato del settore OCM ortofrutta, previste dal Reg. (UE) n.1308/2013 e dal Reg. (UE) n. 2017/891 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la definizione e l'applicazione di eventuali sanzioni da applicare agli Enti destinati al ritiro qualora non si ottemperi agli obblighi previsti.

I principali riferimenti normativi sono:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sui settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
- Reg (UE) 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio – relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- DM n. 9194017 del 30 settembre 2020 e successive integrazioni, che sostituisce il DM n. 8867 del 13 agosto 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi.

2. Requisiti minimi comuni per l'accreditamento

I requisiti minimi che i destinatari interessati all'accreditamento devono possedere sono i seguenti:

- aver costituito il fascicolo aziendale ai sensi dell'art.3 del DM 12 gennaio 2015 n. 162;
- aver attivato una mail PEC;
- disponibilità di strutture idonee al ricevimento ed eventuale deposito dei prodotti ortofrutticoli ricevuti.

2.1. Requisiti specifici per gli Enti destinatari riguardante la Distribuzione Gratuita

In aggiunta ai requisiti comuni di cui al precedente paragrafo 2, gli Enti destinatari di ritiri finalizzati alla "distribuzione gratuita", devono:

1. essere stati riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale, ovvero aver acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni – PPAA, nelle more dell'implementazione e riorganizzazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, così come definito dalle istruzioni operative Agea settore FEAD n. 97 del 22/10/2020, 1^o paragrafo;
2. aver indicato nel proprio Statuto, come attività istituzionale e precipua, la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza;
3. presentare le informazioni sottoelencate con riferimento a tutte le strutture utilizzate (magazzini e assimilabili):
 - a) titolarità a detenere le strutture utilizzate (contratto di affitto, proprietà, comodato etc.);
 - b) planimetria con indicazione dei locali utilizzati e loro superficie in metri quadri.
 - c) presenza eventuale di strutture idonee allo stoccaggio/conservazione dei prodotti ricevuti (celle refrigerate o locali magazzino);
 - d) presenza idonei spazi per lo scarico dei prodotti ricevuti (piazzale, aree di manovra, etc);
 - e) presenza eventuale di attrezzature necessaria per la pesatura e/o movimentazione del prodotto (muletto, carrelli elevatori, etc.);
 - f) numero del personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività a favore degli indigenti;
 - g) nel caso in cui l'Ente destinatario abitualmente utilizzi o distribuisca tutto il quantitativo ricevuto lo stesso giorno in cui vengono presi in carico i prodotti, non è essenziale possedere strutture idonee allo stoccaggio (fermo restando la prova della disponibilità dello spazio di ricevimento) ma dovrà essere presentata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate in cui viene precisata tale circostanza.
4. indicare l'eventuale numero degli indigenti assistiti direttamente dall'Ente;
5. elencare eventuali "soggetti secondari" afferenti all'Ente che richiede l'accreditamento con le informazioni minime di seguito elencate:

- Aver dichiarato come attività precipua la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza
- Aver dichiarato la propria anagrafica: codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede legale e della sede operativa, telefono, mail;
- Numero stimato di persone o famiglie assistite;
- Referente alla firma principale;
- Referente alla firma sostituto (eventuale);

Con riferimento al punto n. 5 si precisa che l'Ente accreditato all'elenco unico nazionale è responsabile dei "soggetti secondari" da lui inseriti e dovrà garantire che i prodotti a essi distribuiti, vengano destinati o consumati direttamente da persone bisognose. Non sono accettate ulteriori ridistribuzioni ad altri magazzini dello stesso Ente ma solo ad un soggetto intermediario inteso come l'Ente "secondario" che procede direttamente alla distribuzione.

Inoltre, si dovrà garantire che i soggetti secondari per ciascuna sede operativa risultino affiliati ad un unico soggetto accreditato o da accreditare il quale sarà verificato a livello informatico con segnalazione puntuale di eventuali situazioni non conformi.

L'affiliazione del soggetto secondario dovrà essere aggiornata o confermata con cadenza annuale.

2.2. Requisiti specifici per i soggetti destinatari di Altre Destinazioni

In aggiunta ai requisiti comuni di cui al precedente paragrafo 2, i soggetti destinatari di ritiri finalizzati alle "Altre Destinazioni", devono:

- Per le aziende che gestiscono impianti di Biodigestione e/o Biogas, essere in possesso della qualifica e del certificato IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) rilasciata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
- Per le aziende zootecniche, essere iscritti alla BDN (Banca Dati Nazionale della Zootecnia).
- Per le aziende di distillazione (no food), essere iscritti nell'elenco nazionale dei distillatori, come previsto dal D.M. del 23 aprile 2001.
- presenza di attrezzature necessaria per la pesatura e/o movimentazione del prodotto (muletto, carrelli elevatori, etc.);

3. Impegni comuni da assumere

Oltre ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 2.1 e 2.2, i soggetti accreditati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- svolgimento delle attività in conformità delle disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Reg (UE) n. 2017/891 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa nazionale in materia;

- verifica puntuale della corrispondenza sia a livello quantitativo che qualitativo dei prodotti ricevuti, con la documentazione rilasciata dalla Organizzazione di produttori, che ha consegnato i prodotti (buono di avviamento e/o documento di trasporto). Eventuali difformità sulla corrispondenza dovranno essere immediatamente segnalate all'Organismo Pagatore di competenza o struttura delegata al controllo, pena il mancato riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore della successiva programmazione;
- validazione tempestiva, e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi (salvo casi eccezionali debitamente motivati), del documento di presa in carico utilizzando le funzionalità messe a disposizione del portale informatico utilizzato dall' Organizzazione di Produttori per la gestione dei Ritiri;
- aggiornamento tempestivo di tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inizialmente comunicato in fase di accreditamento (es: variazione rappresentante legale, riferimenti telefonici o mail, elenco soggetti secondari, numero degli assistiti diretti, ecc);
- tenuta di una contabilità, aggiornata puntualmente, per ogni magazzino accreditato distinta per le operazioni di cui trattasi, per il tramite di un registro di carico e scarico dei prodotti ricevuti, che contenga le minime informazioni elencate nell'Allegato 1 alla presente circolare;
- consenso a sottoporsi ai controlli previsti dalla normativa UE e nazionale.

3.1. Impegni specifici per gli Enti destinatari e riguardante la Distribuzione Gratuita

In aggiunta agli impegni comuni di cui al precedente paragrafo 3, gli Enti destinatari di ritiri finalizzati alla "Distribuzione Gratuita" devono:

- garantire che i prodotti ritirati dal mercato siano destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.
- presentare documenti giustificativi della destinazione finale di ciascun prodotto, sotto forma di certificato di presa in carico, che attesti l'effettiva distribuzione dei prodotti ritirati a favore di strutture e/o persone che abbiano diritto alla pubblica assistenza per mancanza dei necessari mezzi di sussistenza. Sono esentate da tale adempimento i soggetti che distribuiscono i prodotti direttamente agli indigenti, anche attraverso servizio di mensa. Per i quantitativi distribuiti direttamente o utilizzati per servizi di mensa, se ne dovrà comunque tracciare la distribuzione, nella sezione di scarico del registro di C/S, come quantitativo distribuito o consumato giornalmente.
- garantire che i quantitativi distribuiti ai soggetti secondari siano tracciati e vengano registrati tenendo agli atti tutta la documentazione di consegna e di ricezione da parte dei soggetti accreditati;
- rispettare le condizioni delle misure ambientali art. 30, par 5, lettera b) del Reg. 2017/892.

3.2. Impegni specifici per i soggetti destinatari di Altre Destinazioni

In aggiunta agli impegni comuni di cui al precedente paragrafo 3, i soggetti destinatari di ritiri

finalizzati alle “Altre Destinazioni”, devono:

- Non richiedere aiuti complementari per l'alcole ottenuto dai prodotti ricevuti se si tratta di prodotti ritirati destinati alla distillazione ed essere denaturato e destinato a fini non alimentari;
- Rispettare le condizioni delle misure ambientali art. 30, par 5, lettera b) del Reg. 2017/892.

4. Sanzioni amministrative

L'art. 64 del Reg UE 2017/891, disciplina le eventuali sanzioni amministrative applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato.

Nello specifico se dai controlli eseguiti a norma dell'art. 30 del Reg. di esecuzione (UE) 2017/892, sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, tali destinatari:

- saranno esclusi dal diritto di ricevere prodotti con effetto immediato, a partire dalla constatazione dell'irregolarità e per una durata di almeno un anno con possibilità di proroga;
- sono tenuti a versare una somma equivalente al valore dei prodotti ricevuti per cui sono state riscontrate irregolarità, maggiorata delle spese di cernita, imballaggio e trasporto (nel caso di prodotti destinati alla distribuzione gratuita).

Per una più puntuale descrizione delle casistiche riguardanti le sanzioni amministrative, si rimanda alla tabella di cui all'Allegato II.

5. Procedura per l'accreditamento e mantenimento dei soggetti accreditati all'elenco unico nazionale

Ai fini della costituzione dell'elenco unico nazionale dei soggetti accreditati, sono presi in considerazione le Società, gli Enti e le Associazioni che hanno presentato richiesta di accreditamento all' Organismo Pagatore competente territorialmente di cui all'indirizzo della presente circolare. **Le richieste di accreditamento ed eventuali integrazioni o modifiche devono essere presentate utilizzando le apposite funzionalità informatiche disponibili sul portale del SIAN.** È disponibile sul Portale AGEA, nella sezione Ritiri dal Mercato, la guida per l'utilizzo delle funzionalità informatiche.

La documentazione richiesta in fase di accreditamento è la seguente:

1) Enti caritativi:

- riconoscimento dell'Ente caritativo all'Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) e/o iscrizione presso i registri delle organizzazioni volontarie tenute dalle Regioni– PPAA, nelle more dell'implementazione e riorganizzazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- statuto dell'Ente dove viene indicata la funzione assistenziale in favore delle persone aventi diritto alla pubblica assistenza (come definito all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 223/2014) come principale attività istituzionale; nel caso tale indicazione non sia presente nello statuto, deve comunque essere presente nel riconoscimento effettuato dalla Prefettura o Regione – PPAА
- documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico;
- indicare l'eventuale numero medio degli assistiti diretti o indiretti (es: famiglie indigenti) oltre che elencare eventuali soggetti secondari. Per tali soggetti secondari l'Ente dovrà garantire che il prodotto a essi consegnato, sia distribuito esclusivamente a persone indigenti o consumato come pasto, garantendo la tracciabilità del prodotto;
- indicare le strutture disponibili per il ricevimento dei prodotti oltre che la documentazione che attesti la loro disponibilità nei riguardi dell'Ente. L'Ente dovrà comunque garantire affinché il prodotto ricevuto venga distribuito nel più breve tempo possibile. Le informazioni minime da inserire sono indicate nella presente circolare.

2) Aziende che gestiscono impianti di Biodigestione (realizzazione di biomasse):

- Autorizzazione del GSE e certificato di qualifica IAFR (Impianto alimentare che utilizza fonti rinnovabili).
- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale della Società e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

3) Azienda zootecnica (alimentazione animale):

- Iscrizione alla BDN (Banca dati Nazionale della Zootecnia).
- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Azienda e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

4) Per le aziende di distillazione (no food):

- Certificato di iscrizione all'apposito elenco nazionale, come previsto dal D.M. del 23 aprile 2001 che prevede il possesso della seguente documentazione:
 - a. Licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;

- b. certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
 - c. certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
 - d. autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
 - e. autorizzazione sanitaria.
- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale dell'Azienda e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

5) Per le aziende di trasformazione industriale no-food.

- Certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- Certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- Autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di trasformazione;
- Documenti di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale della Società e dei soggetti autorizzati alla ricezione dei prodotti e validazione delle prese in carico.

L'autorizzazione all'accreditamento, o il diniego, sono rilasciati dall'Organismo Pagatore a cui è stata presentata la richiesta, entro 30 giorni lavorativi dal consolidamento della richiesta sul portale SIAN. Eventuali richieste di integrazione determinano la sospensione dei termini che riprenderanno ad avvenuta acquisizione di quanto richiesto.

L'Elenco Unico Nazionale è pubblicato sul sito AGEA ed aggiornato in tempo reale. Sono fatte salve eventuali sospensioni o cancellazioni puntuali eseguite dall'Organismo Pagatore territorialmente competente nel portale unico dei ritiri a seguito dei controlli.

6. Ulteriori Adempimenti per destinatari già accreditati.

I destinatari già accreditati sono tenuti al tempestivo aggiornamento dei dati inseriti nel portale del SIAN, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'applicativo dedicato.



7. Costituzione tavolo di coordinamento.

Agea Coordinamento costituisce e coordina uno specifico tavolo tecnico a cui partecipano i rappresentanti degli Organismi Pagatori /Organismi delegati al controllo ed individua, tra i destinatari della presente circolare, i soggetti di volta in volta da convocare al tavolo.

**IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<Sf